

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN PERSONA DEL DOTT. PAOLO MARIANI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai NN.R.G. 51 74/2005 e 31877/2005
TRA

ATTORE, (OMISSIS)

ATTORE

NEI CONFRONTI DI

NOTAIO, (OMISSIS),

CONVENUTO NEL I GIUDIZIO — ATTORE NEL SECONDO RIUNITO

NOTAIO CAIO (OMISSIS),

DI

COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL, (OMISSIS)

CHIAMATA IN CAUSA DA ,L.F. NEL 1 GIUDIZIO

DI

ASSICURAZIONE ALFA, (OMISSIS)

CHIAMATA IN CAUSA DA ,L.F. NEL GIUDIZIO

DI

ASSICURAZIONI BETA, (OMISSIS)

CHIAMATA IN CAUSA. DA M.S. NEL GIUDIZIO

DI

ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS)

CONVENUTA NEL II GIUDIZIO RIUNITO

NONCHE' DI**ASSICURAZIONE ALFA, (OMISSIS)****CONVENUTA NEL II. GIUDIZIO RIUNITO**

OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità professionale di notaio.

CONCLUSIONI: Compaiono da atti di causa e da verbali d'udienza del 24.11.2011 e del 28.6.2012.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Si premette che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, applicabile a partire dal 04.07.2009 anche ai procedimenti in corso a tale data per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, si fa espresso rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.

A I) In fatto l'**ATTORE M.R.** deduceva di aver subito ingenti danni a causa di due atti autentici dal notaio **NOTAIO** in data 19 dicembre 1997 nei quali erroneamente detto notaio aveva identificato l'attore e certificato la sua partecipazione e la sua firma, laddove invece egli non aveva mai preso parte alla stipula dei medesimi per la cui redazione si erano utilizzati il proprio documento d'identità e codice fiscale risultati a lui precedentemente rubati in data 10.10.1997 come denunciato da denuncia di furto regolarmente sporta.

Specificamente con il primo atto egli risultava essere stato nominato nuovo liquidatore, in sostituzione di **LIQUIDATORE**, della **Società Srl**, mentre con la seconda scrittura privata autenticata **LIQUIDATORE** cedeva a detto presunto **NOTAIO** la propria quota sociale pari al 90 % del capitale sociale.

Sosteneva inoltre l'attore che anche in un successivo atto rogato dal **NOTAIO CAIO** in data 19.03.1998, avente ad oggetto un'assemblea straordinaria della detta società e deliberante fa revoca della liquidazione della società e la nomina alla carica di amministratore unico di un sedicente **ATTORE M.R.** con il trasferimento della sede legale della società in Napoli, vi era stata la sua erronea identificazione quale partecipante e sottoscrittore dell'atto, laddove egli non aveva affatto preso parte a tale atto. Deduceva che anche tale atto aveva concorso nella produzione dei denunciati danni.

Specificava di aver cominciato a sospettare di detto furto di identità avvenuto in suo danno soltanto quando, in data 08.02.2000, gli veniva notificato un atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli (promosso dalla società **Impresa del Sud**) nella qualità di legale rappresentante della convenuta **Società Srl** che, a seguito di detta citazione, sporgeva innanzi alla Procura di Napoli atto di denuncia-querela. Sosteneva che, a partire da tale episodio, egli con l'ausilio di avvocati ed altri professionisti svolgeva le ricerche del caso in merito alle vicende di detta società accertando così i detti antefatti sopra indicati.

Dichiarava che i danni da lui subiti erano consistiti: 1) nelle spese e competenze legali che vanno riconosciute ai professionisti (avvocati e commercialista) cui si è rivolto per difendere la sua posizione quantificati in C 85.006,96; 2) spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per recarsi a Milano per la tutela dei suoi diritti stimate in €

20.000,00; 3) spese elettorali sostenute per la sua candidatura, poi ritirata a causa di tale vicenda, a sindaco del Comune di (OMISSIS) svoltesi nel Maggio 2001 indicate in € 75.000,00; 4) danno morale stimato in € 250.000,00 ovvero da liquidarsi secondo equità; 5) danno da perdita di chance per non aver potuto partecipare a dette elezioni quantificato anch'esso in € 250.000,00 ovvero da liquidarsi secondo equità, il tutto oltre interessi.

Chiedeva pertanto condannarsi i due notai convenuti, in solido, al risarcimento di detti danni per un totale di € 680.006,96, ovvero per la maggior o minor somma accertata giudizialmente, con vittoria delle spese processuali.

A2) Si costituiva il convenuto **NOTAIO**, il quale deduceva l'infondatezza della domanda attorea per assenza di responsabilità professionale nella identificazione del presunto **NOTAIO** ai sensi dell'art. 49 legge notarile (n. 89 del 16.2.1913, modificato dall'art. 1 L. n. 333/1976). Essenzialmente deduceva, per le ragioni di cui in comparsa di costituzione cui si rinvia per il dettaglio, che detta verifica era stata fondata non soltanto sull'esame del documento di riconoscimento (carta d'identità) e codice fiscale che non presentavano alterazioni, ma anche sulla conoscenza che del soggetto avevano a lui manifestato (OMISSIS) da lui già stimati e conosciuti per precedenti rapporti professionali ed il **RAGIONIERE** anch'esso precedentemente conosciuto, nonché sulla circostanza che l'**ATTORE M.R.** in sede di assemblea straordinaria esibiva una delega rilasciata in suo favore dalla socia di minoranza della Società Srl, tale (OMISSIS). Tali elementi giustificavano, a detta del notaio, il mancato ricorso ai due fidejacenti previsti dall'art. 49 L. notarile, istituito questo ritenuto tra l'altro di scarso impiego in quanto storicamente datato.

Deduceva inoltre la mancanza di prova in ordine ai pretesi danni subiti dall'attore l'assenza di nesso di causalità e di medesimi con la condotta tenuta da esso notaio.

Detto convenuto chiamava, comunque, in causa la compagnia assicuratrice **L.** con cui era assicurato per la responsabilità civile all'epoca dei fatti, nonché la **ASSICURAZIONE ALFA** con cui aveva stipulato nuovo contratto assicurativo a partire dalla data di interruzione del precedente, ovvero dal 30.04.2000, chiedendo di essere da esse manlevato e tenuto indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli della sentenza in ipotesi di sua condanna.

A3) Si costituiva anche l'altro convenuto **NOTAIO CAIO** deducendo la infondatezza della domanda attorea per le ragioni espresse nella comparsa di costituzione cui si rinvia.

Anch'egli, sostanzialmente, escludeva una propria responsabilità nella identificazione del **NOTAIO** in quanto fondata non solo sul documento di identità e codice fiscale da esso esibito, ma sull'accreditamento personale da parte del **RAGIONIERE** che fornì anche la documentazione necessaria per l'adozione della delibera di nomina del nuovo amministratore, nonché sulle visure della camera di commercio di Milano e sulla documentazione proveniente dallo studio del **NOTAIO** che aveva rogato gli atti di nomina del sedicente **NOTAIO** a liquidatore della società e di acquisto da parte di quest'ultimo del 90 % delle quote sociali. Eccepiva inoltre l'assoluta mancanza di danni per l'attore riferibili all'attività notarile da esso svolta. In subordine chiedeva accertarsi ai sensi dell'art. 2055 cc il suo minor grado di responsabilità rispetto a quello eventualmente accertato del **NOTAIO**, stante la minor gravità e incidenza causale della sua condotta e dell'atto da lui rogato, con diritto di rivalsa per tale differenza nei confronti dell'eventuale coobbligato solidale. Procedeva comunque, previa

autorizzazione del giudice istruttore, alla chiamata in causa della **ASSICURAZIONI BETA** con cui aveva stipulato polizza assicurativa per i danni da responsabilità civile regolarmente operante alla data dei fatti di cui è causa e dalla quale chiedeva di essere manlevata delle somme che fosse eventualmente tenuto a corrispondere alla parte attrice a seguito della definizione del presente giudizio.

A4) Si costituiva la **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL**, chiamata in causa dal notaio Laurini; deducendo in via preliminare che per effetto della messa in liquidazione volontaria di detta compagnia assicuratrice essa era decaduta dall'esercizio dell'attività assicurativa per cui la polizza conclusa con il **NOTAIO TIZIO** non era più efficace quantomeno dalla scadenza dell'annualità assicurativa del 30.4.2000. Sempre in via preliminare eccepiva la inoperatività della polizza non risultando che la denuncia dell'assicurato fosse stata presentata alla **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** durante il periodo di assicurazione in corso come prescritto dall'art. 10 comma 2 Sezione 1° delle condizioni di polizza.

Va però notato come dette eccezioni di carenza di legittimazione passiva ed inoperatività della polizza siano state oggetto di rinuncia da parte di detta compagnia assicuratrice (**Consulenze srl**) e delle coassicuratrici **ASSICURAZIONI SPA** e **ASSICURAZIONI ALFA** in sede di comparsa conclusionale depositata l'11.10.2012.

Deduceva inoltre la **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** che, ai sensi degli artt. 2 ed 11 Sezione "Definizione e Nozioni Generali" delle condizioni contrattuali, la polizza in oggetto era in coassicurazione tra **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL**, **ASSICURAZIONI ALFA** e **ASSICURAZIONI BETA** e ripartita secondo le seguenti quote: 70 % per la prima e 15 % ciascuno a carico della seconda e terza compagnia assicuratrice, con espressa esclusione di ogni responsabilità solidale, per cui ciascuna era obbligata alla corresponsione dell'indennizzo in proporzione alla propria quota di rischio assicurato.

Precisava, altresì, la **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** che, in base alle condizioni di polizza, la garanzia assicurativa operava con applicazione di una franchigia assoluta per la responsabilità civile professionale di vecchie lire 50.000,00 corrispondenti ad attuali € 25.822,84.

Nel merito si associava alle difese svolte dal proprio assicurato chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in merito sia alla sussistenza del diritto risarcitorio che ai danni rivendicati.

A5) Si costituiva altresì l'altra chiamata in causa dal **NOTAIO TIZIO**, **ASSICURAZIONI ALFA**, che, nel confermare l'esistenza di detta seconda polizza assicurativa n. 1333130, eccepiva che essa prevedeva espressamente la copertura assicurativa a secondo rischio in presenza di altra polizza avente analoga copertura, ovvero con una franchigia assoluta pari al massimale di detta prima polizza (pag. 5 del contratto assicurativo allegato). Deduceva pertanto che, in presenza di altra polizza di responsabilità civile professionale conclusa con **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** ed operante all'epoca dei fatti per essere la stessa cessata solo in data 30.4.2000, la garanzia della **ASSICURAZIONI ALFA** nascente dalla seconda polizza non era operante salvo il caso di una in capienza del massimale previsto nella prima polizza e per la differenza.



Ecceppiva comunque la previsione contrattuale di una franchigia assoluta di € 5.000,00 per ciascun sinistro posta a carico del contraente e che i danni risarcibili in base alla polizza erano soltanto quelli patrimoniali, con esclusione quindi di quelli morali.

Nel merito si associava alle difese svolte dal proprio assicurato, chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché infondata in merito sia alla sussistenza del diritto risarcitorio che ai danni rivendicati.

A6) Si costituiva anche la **ASSICURAZIONE BETA** compagnia assicuratrice chiamata in causa dal convenuto **NOTAIO CAIO**, la quale ecceppiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione a norma dell'art. 164 co. 4 e 163 co. 3 cpc per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi.

Nessuna contestazione muoveva in merito alla validità della polizza assicurativa contratta col **NOTAIO CAIO** e sulla copertura del rischio relativo ai fatti di cui è causa.

Nei merito si associava alle contestazioni mosse dal proprio assicurato chiedendo anch'essa il rigetto della domanda attorea per mancanza di prova del nesso di causalità tra presunto evento dannoso ed asseriti danni subiti dall'attore.

B 1) Con separato atto di citazione di cui al giudizio recante il n.r.g. 31877/05 - poi riunito a quello principale antecedente n.r.g. 5174/05 all'udienza del 16.5.2006, **NOTAIO** richiamando i fatti che avevano portato all'instaurazione del primo procedimento che lo vedeva parte convenuta e le difese in esso svolte, agiva nei confronti delle compagnie assicuratrici **ASSICURAZIONI SPA** e **ASSICURAZIONE BETA**, che la **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** nel primo giudizio aveva indicato quali coassicuratrici al 15 % ciascuna alla stregua della prima polizza assicurativa n. 30 D 1002472 da esso stipulata, per essere anche da esse manlevato, in proporzione della propria quota di assunzione del rischio, nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda proposta nei suoi confronti da **ATTORE** nel giudizio principale.

B 2) Si costituivano dette compagnie assicuratrici **ASSICURAZIONI SPA** e **ASSICURAZIONE ALFA** facendo valere, a mezzo degli stessi difensori, le medesime eccezioni, preliminari e di merito, già sollevate dall'assicuratrice principale **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** nella prima causa. Al riguardo va ribadita che le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva ed inoperatività della polizza sono state successivamente oggetto di rinuncia da parte di dette coassicuratrici Siat e Lloyds oltre che della assicuratrice principale **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** nella comparsa conclusionale depositata dai loro difensori in data 11.10.2012.

C) A seguito della predetta riunione dei due procedimenti veniva completata una lunga prova testimoniale anche tramite prova delegata al Tribunale, ed all'esito della quale la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del giorno 28.06.2012 con la concessione dei doppi termini di cui all'art. 190 cpc.

D) Passando all'esame delle questioni preliminari di nullità della citazione e difetto di legittimazione delle compagnie assicuratrici di **NOTAIO** si osserva quanto segue.

D1) Infondata risulta la prima eccezione in quanto l'atto di citazione proposto da **ATTORE** risulta sufficientemente specifico con riguardo ai requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 cpc, sia in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della



domanda (causa petendi) che all'oggetto della domanda stessa (petitum). Non si configura pertanto alcuna nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 cpc.

D2) In merito al difetto di legittimazione exceptio in origine della **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** e dalle coassicuratrici **ASSICURAZIONE SPA** e **ASSICURAZIONE ALFA** ed inoperatività della polizza, le relative eccezioni sono state successivamente oggetto di rinuncia da parte di dette coassicuratrici **ASSICURAZIONE SPA** e **ASSICURAZIONE ALFA** oltre che della assicuratrice principale **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** nella comparsa conclusionale depositata dai loro difensori in data 11.10.2012.

Ad abundantiam va comunque rilevato infondata risulta l'eccezione della **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** secondo cui, essendo essa decaduta dall'esercizio dell'attività assicurativa a seguito di liquidazione, la polizza conclusa con il **NOTAIO** non sarebbe stata più efficace quantomeno dalla scadenza dell'annualità assicurativa del 30.4.2000. Le attività notarili di cui è causa (ovvero i due atti rogati dal **NOTAIO** in data 19 dicembre 1997 meglio specificati in premessa), dai quali l'attore fa derivare i danni denunciati in citazione, risalgono infatti ad un periodo antecedente al 30.4.2000 in cui la polizza era pienamente efficace ed operante tra le parti.

D3) Ugualmente infondata risulta l'altra eccezione di inoperatività della polizza per non avere l'assicurato presentato la denuncia alla **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** durante il periodo di assicurazione in corso come prescritto dall'art. 10 comma 2 Sezione 1 delle condizioni di polizza.

Al riguardo va, infatti, in primo luogo rilevato che valida ed efficace si appalesa la comunicazione formale, versata in copia in atti, effettuata dal **NOTAIO** alla **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** presso la Società srl con fax datato 6.3.2000 (e dunque ampiamente entro il termine di scadenza della polizza risalente al 30.4.2000) in quanto detta Società srl è indicata all'art. 6 delle condizioni generali di polizza (prodotte in giudizio dal convenuto **NOTAIO**) come soggetto legittimato a ricevere le comunicazioni dell'assicurato (anche a mezzo telefax) in alternativa alla **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL**. Non vi è dubbio infine che tale clausola debba prevalere su diverse previsioni contrattuali contrastanti inserite in contratto in quanto più favorevole per l'utente consumatore.

In secondo luogo vi è in atti la prova documentale che, comunque, la **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** (assicuratrice principale) è venuta a conoscenza della denuncia effettuata dal proprio assicurato **NOTAIO** prima della detta scadenza della polizza del 30.4.2000 detta società **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** infatti con fax del 06.4.2000 (prodotto in copia dal **NOTAIO** da essa inviato) alla indicava tutti i dati del sinistro denunciato dal **NOTAIO** chiedendo all'intermediaria Società srl di contattare l'assicurato per ottenere una serie di documenti necessari per istruire la pratica, in tal modo mostrando di essere pienamente a conoscenza di detta denuncia del notaio.

D4) Per quanto attiene infine alla legittimazione delle coassicuratrici **ASSICURAZIONE SPA** e **ASSICURAZIONE BETA** (per la percentuale di rischio del 15 % ciascuna) essa appare pacifica per mancanza di contestazioni sul punto, nonché documentale provata (vedi pag. 2 del contratto assicurativo prodotto da **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** ed allegato 1).



D5) Ugualmente incontestata, nonché documentalmente provata, risulta la previsione di polizza di una franchigia fissa di vecchie lire 50.000.000 pari ad attuali e 25.822,84 avendo l'assicurato optato per il regime di franchigia assoluta al posto dello scoperto previsto in convenzione (vedi allegati 3 --normativa del premio -- e 4 --esemplare della scheda di adesione, prodotti dalla COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL unitamente alla copia della polizza).

D6) Stante la riconosciuta copertura assicurativa derivante da detta prima polizza, va conseguentemente esclusa la operatività della successiva polizza n. 1.333130 conclusa dal **NOTAIO** con **ASSICURAZIONE ALFA** in quanto stipulata a secondo rischio, ovvero con una franchigia assoluta pari al massimale di detta prima polizza (vedi pag. 5 del secondo contratto assicurativo allegato da **ASSICURAZIONE ALFA**. In presenza dunque della prima polizza di responsabilità civile professionale conclusa con **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL**, valida ed operante all'epoca dei fatti per essere la stessa cessata solo in data 30.4.2000, la garanzia della **ASSICURAZIONE ALFA** nascente dalla seconda polizza non può ritenersi operante tenuto conto che, come sarà in seguito specificato, nel caso di specie non vi è stato superamento del massimale previsto nella prima polizza (pari a 5 miliardi di vecchie lire corrispondenti ad attuali € 2.582.284,49).

D7) Non risulta invece contestata ed appare quindi pacifica la copertura assicurativa da parte **ASSICURAZIONI BETA** in favore del secondo **NOTAIO CAIO** convenuto

E) Dopo aver esaminato tutte le questioni preliminari, occorre ora passare all'esame del merito della controversia i proposito va premessa che i fatti oggetto di causa appaiono pacifici in quanto incontestati tra le parti.

Al riguardo appare anche opportuno rilevare che il cd. furto di identità perpetrato in danno dell'attore **ATTORE** ha già trovato riscontro giudiziale nella sentenza n. 1928/2006 resa dal Tribunale di Napoli in data 22.2.2006 in cui il collegio ha dichiarato la falsità delle firme " **ATTORE** " autenticate dai notai convenuti negli atti di cui in premessa ordinandone la cancellazione in calce agli atti medesimi ed ha accertato che lo stesso non era presente all'assemblea societaria di cui al verbale del 19.12.1997 (vedi copia della sentenza prodotta dall'attore).

Oggetto del contendere nel presente giudizio è, pertanto, soltanto l'accertamento della sussistenza o meno di una responsabilità dei due notai convenuti, ai sensi degli artt. 49 e 51 Legge notarile, nella erronea identificazione del sedicente **ATTORE** negli atti dai medesimi rogati di cui in premessa.

Al riguardo, conformemente ad una consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, va osservato che **NON È SUFFICIENTE, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DA PARTE DEL NOTAIO DELLA IDENTITÀ DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO ALL'ATTO, LA VERIFICA FONDATA SUL SOLO DOCUMENTO DI IDENTITÀ ESIBITA DALLA PARTE;** ancorché non presenti segni di alterazione o abrasione, tenuto conto del diffuso fenomeno dell'alterazione di tali documenti, della circostanza che non è sempre agevole o possibile rilevarne la eventuale falsità, e che comunque gli stessi svolgono la loro funzione sostanzialmente nell'ambito di funzioni di polizia senza che le apparenti risultanze dei medesimi esonerino il notaio quale pubblico ufficiale certificatore, dall'obbligo così come sancito dall'art. 49 E. notarile di accertare l'identità personale delle parti acquisendo tutti gli elementi e le informazioni che egli ritenga necessari per giungere ad un giudizio di certezza secondo l'elevato grado di diligenza professionale richiesto ad un tale professionista ai sensi dell'art. 1176 co. 2 cc (vedi in senso



conforme tra le altre Trib. Torino sez IV del 29.11.06. Trib. Bari del 31.1.2005, Cass. civile n. 8510/1987 e n. 3274/1986).

Occorre dunque verificare, nel caso di specie quali ulteriori accertamenti o informazioni abbiano effettuato o assunto i due notai, ovvero quali elementi siano stati da loro presi in considerazione per giungere al-giudizio di certezza (ancorché, naturalmente, non ontologico ma sempre soggettivo) in ordine alla identità personale del sottoscrittore, e valutare quindi se l'attestazione conseguente resa dal notaio trovi giustificazione o meno in un giudizio ragionevolmente e correttamente formatosi, dovendosi tener conto in tale valutazione dell'elevato grado di diligenza richiesto ad un tale professionista (ex art. 1176 co. 2 ce) nell'esercizio della propria attività professionale, giustificato dalla sua peculiare-qualifica e quindi dal patrimonio di specifiche e specializzate competenze e capacità che si richiedono per lo svolgimento di tale funzione notarile e che quindi si deve presumere siano in possesso degli appartenenti a tale categoria professionale (vedi a riguardo Cass. 9757/05 e 1.5424/04).

E1) Orbene convenuto **NOTAIO** sostiene che tale accertamento di identità abbia trovato giustificazione oltre che nell'esame del detto documento di identità, anche in altri elementi ritenuti idonei alla formazione del proprio convincimento in termini di certezza e tali da rendere non necessario il ricorso ai fidejacenti previsto dall'ad, 49 L. notarile.

Gli elementi ulteriori da esso individuati sono: la presentazione dei signor **ATTORE** a lui fatta in occasione dei rogiti da (**FRATELLI OMISSIS**) da lui conosciuti già da diversi anni in virtù di un continuativo rapporto professionale; la circostanza che questi ultimi gli avessero riferito che l'**ATTORE** gli era stato presentato dal **RAGIONIERE** da lui già in precedenza conosciuto in quanto contabile di fiducia dei fratelli A.; la circostanza che in sede assembleare il sedicente sig. **ATTORE** avesse presentato una delega rilasciata in suo favore dalla socia di minoranza **Società Srl** tale signora (**OMISSIS**) riconosciuta valida dall'amministratore della società nonché marito.

Orbene ritiene questo giudicante che tali ulteriori elementi addotti dal Laurini non siano di per sé sufficienti ad esentarlo da responsabilità nei confronti del vero **ATTORE** per l'errore di identificazione compiuto nei rogare i due atti di cui in premessa.

Per quanto attiene infatti alla presentazione del soggetto fattagli dai fratelli (**OMISSIS**) e dal **RAGIONIERE** va detto che sicuramente detta circostanza non appare idonea e significativa a riguardo perché, come risulta pacifico, essa avvenne soltanto in occasione della redazione dell'atto, laddove non risulta che il notaio abbia richiesto, come avrebbe potuto e dovuto fare, a detti presentatori adeguate spiegazioni e chiarimenti sul conto di tale soggetto a lui sconosciuto prima di quel momento, ovvero su quale attività svolgesse, sul quando e come fosse stato conosciuto dai suoi presentatori e sui motivi del suo intervento nelle vicende di una società alla quale risultava sino a quel momento del tutto estraneo; Inoltre in sede di -deposizione testimoniale di (**OMISSIS**) che tra i presentatori risulta l'unico con il quale il notaio era legato da un costante e solido rapporto professionale e di amicizia, ha dichiarato che lui ed il notaio **NOTAIO** incontrarono personalmente l'**ATTORE** - solo il giorno della stipula dell'atto, per cui la presentazione da questi fatta al notaio di certo non si fonda su di una pregressa conoscenza del **ATTORE** da parte di un fratello (**OMISSIS**) ulteriore circostanza che avrebbe dovuto indurre il notaio ad effettuare approfondimenti sulla persona del **ATTORE**.



Neppure assume rilievo a riguardo la riferita circostanza della delega rilasciata in suo favore dalla socia di minoranza della Società Srl tale signora (OMISSIS), ed esibita in sede assembleare sia perché la sottoscrizione non era autenticata da alcun pubblico ufficiale, sia perché tale delegante non era persona conosciuta dal notaio per cui questi non era in grado in quel momento di valutare se la firma di sottoscrizione fosse stata effettivamente apposta da tale soggetto signora (OMISSIS)

Occorre inoltre osservare che lo stesso notaio avrebbe potuto rilevare la apocrifa, delle firme apposte dal sedicente sig. **ATTORE** sugli atti da lui autenticati se solo le avesse diligentemente confrontate con quella apposta sul documento di identità (vedi a riguardo le risultanze della citata sentenza del Tribunale di Napoli dichiarativa della falsità delle firme autenticate dal notaio).

Per tutti i motivi innanzi esposti ritiene questo giudicante che nella fattispecie in esame il **NOTAIO AVREBBE DOVUTO EFFETTIVAMENTE RICORRERE ALLA FIGURA DEI FIDEJACENTI PREVISTA DALL'ART. 49 L. NOTARILE AL FINE DI ACQUISIRE LA CERTEZZA IN MERITO ALLA IDENTITÀ PERSONALE di ATTORE** e che il suo errato convincimento sia stato la conseguenza di una condotta colpevole perché non conforme agli elevati parametri di diligenza richiesti nel caso di specie ad un tale professionista nell'acquisizione di tutte le informazioni ed elementi effettivamente necessari per pervenire all'accertamento dell'identità del soggetto partecipante all'atto.

E2) Stante la evidente analogia delle fattispecie, le stesse ragioni in fatto e diritto sopra esposte valgono anche per giustificare la responsabilità dell'altro notaio convenuto **NOTAIO CAIO** relativamente all'atto da lui rogato descritto nella premessa in fatto nel quale anch'egli ebbe ad autenticare erroneamente la firma di **ATTORE** particolare per -esso neppure si configura in astratto, -perché non dedotta, la esimente invocata dal **NOTAIO** delle preventiva pluriennale conoscenza di coloro che gli presentarono il sedicente **ATTORE (fratelli OMISSIS)**, né vale il rilievo da questi sollevato secondo cui avrebbe fatto incolpevolmente affidamento proprio sulle risultanze dei due precedenti atti notarili rogati dal **NOTAIO** in cui l'**ATTORE** risultava identificato dal notaio medesimo e che gli sarebbero stati trasmessi prima dell'adozione della delibera societaria.

A tal proposito va, infatti, osservato che la circostanza che l'**ATTORE** risultasse formalmente firmatario di detti precedenti atti rogati dal **NOTAIO** non esimeva di certo il **NOTAIO CAIO**, dall'effettuare nuovamente tutte le verifiche del caso volte ad accertare con sicurezza ed in concreto l'identità del soggetto che gli si presentava dinanzi per la stesura del nuovo atto, non potendo di certo avere comunque la certezza (anche ammesso, in astratto, che la prima identificazione notarile fosse stata corretta, cosa che non è stata) che questi fosse la stessa persona che aveva già partecipato ai precedenti atti rogati dal **NOTAIO** (non avendo, tra l'altro, esso notaio **NOTAIO CAIO** partecipato a detti atti precedenti e non risultando aver conosciuto il **ATTORE** in tali occasioni o comunque precedentemente).

Neppure appare significativa l'altra circostanza, sempre riferita dal **NOTAIO CAIO**, secondo cui fu effettuata anche una visus presso il registro delle imprese di Milano da cui risultava che l'**ATTORE** era liquidatore Società srl Anche questa circostanza appare infatti del tutto irrilevante con riguardo all'indagine in oggetto poiché comunque il **NOTAIO CAIO** avrebbe dovuto effettuare specifici e mirati accertamenti volti a verificare in concreto chi fosse il soggetto che effettivamente gli si presentava per la prima volta dinanzi per la redazione dell'atto e se corrispondesse o meno nella sua reale



identità con la persona indicata e generalizzata-nella visura della camera. di commercio quale liquidatore della società.

E3) Per quanto attiene poi all'accertamento, richiesto dall'ATTORE, del grado di responsabilità da attribuirsi a ciascun notaio, ritiene questo giudicante che l'apporto causale di ciascuno di essi, stante l'analogia ed equiparabilità degli atti dai medesimi compiuti, sia di pari peso e che pertanto vada determinato nei loro rapporti interni nella misura del 50 % conformemente alla previsione presuntiva di cui all'art. 2055 co. 3 cc.

Naturalmente nei confronti del terzo danneggiato (attore nel presente giudizio) vale la regola della solidarietà passiva di entrambi i convenuti responsabili, ai sensi dell'art. 2055 comma cc

F) Per quanto concerne infine l'accertamento dei danni subiti dall'attore, deve ritenersi che sussista senz'altro un nesso di causalità tra i sopradescritti errori dei notai nella identificazione dell'effettivo firmatario degli atti notarili in oggetto e l'attività difensiva che il vero ATTORE ha dovuto successivamente svolgere a mezzo di avvocati e di un commercialista per evitare le conseguenze giudiziarie pregiudizievoli che avrebbe altrimenti subito, quale presunto socio, amministratore e liquidatore della Società srl, se non avesse fatto accertare il furto di identità perpetrato nei suoi confronti da soggetto allo stato rimasto ignoto.

F1) Detto danno va commisurato ai compensi dovuti dall'ATTORE a detti professionisti per l'attività da loro effettivamente svolta nel suo interesse. Poiché non risulta che l'ATTORE abbia provveduto al pagamento di detti compensi professionali agli aventi diritto è evidente, in mancanza di prova dell'esborso, che l'ammontare degli stessi, e quindi del danno risarcibile, deve essere equitativamente determinato dal giudice con riferimento alla comprovata attività professionale svolta da detti professionisti, non potendo di certo ritenersi vincolanti le particelle pro forma emesse dai professionisti medesimi e rimaste, allo stato, insolute trattandosi di meri atti di parte privi di qualsivoglia efficacia probatoria riguardo e tutt'al più utilizzabili come meri parametri di valutazione.

Alla stregua della documentazione versata in atti dall'attore relativa a detta attività professionale effettivamente svolta nel suo interesse dagli avvocati (OMISSIS) e dal dott. commercialista dott. (OMISSIS) (vedasi note spese redatte da detti professionisti, relazione dell'avv. (OMISSIS) sullo stato delle cause da lui curate e deposizioni testimoniali dei professionisti), e tenuto anche conto che una parte di dette spese legali vanno detratte e non possono essere considerate in quanto fatte oggetto di riconoscimento in sede giudiziale con conseguente condanna della controparte soccombente alla ripetizione in favore dell'ATTORE la somma che può essere equitativamente liquidata a tale titolo è pari ad € 50.000,00.

F2) Per quanto concerne le spese di viaggio, vitto ed alloggio che l'ATTORE asserisce aver sostenuto in conseguenza di tale vicenda e di cui chiede pertanto la ripetizione a titolo risarcitorio, occorre poi osservare che dalla documentazione versata in atti dall'attore risulta che la gran parte dei biglietti aerei e talune ricevute alberghiere e di ristoranti prodotti in -giudizio seno intestati a soggetti diversi quali (OMISSIS), che non sono parti del presente giudizio. In relazione agli importi di cui a detti documenti intestati ad altri soggetti pertanto non può riconoscersi alcun rimborso all'attore, mentre le spese che l'attore ha provato di aver personalmente sostenuto a tale titolo (spese di viaggio, vitto ed alloggio), e che sono causalmente riconducibili a detta vicenda ammontano complessivamente ad € 2.655,60.

F3) Va invece in toto rigettata la domanda di risarcimento del danno morale così come genericamente formulata dall'attore in citazione. Difatti secondo il recente arresto delle SS.UU. della Corte di Cassazione non è liquidabile il danno morale o alla vita di relazione inteso quale autonoma voce di danno non patrimoniale rispetto al danno biologico, potendo tutt'al più tali elementi essere valutati ai fini della determinazione in concreto del danno biologico subito (inteso come danno da invalidità derivante da lesione della integrità psico-fisica del soggetto).

Orbene nel caso di specie l'attore non risulta aver formulato in citazione alcuna specifica domanda di risarcimento del danno biologico ovvero da lesione della integrità psico-fisica, laddove detta domanda avanzata solo successivamente in corso di giudizio risulta palesemente inammissibile perché tardiva stante la sua autonomia.

Né detto risarcimento del danno morale può essere riconosciuto a carico dei convenuti ex art. 2059 cc, non configurandosi nel caso di specie nessuna delle ipotesi previste dalla legge e non concretizzando, in particolare, la condotta dei notai convenuti alcuna fattispecie astratta di reato.

F4) Anche la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance" (lucro cessante) per la mancata elezione a sindaco è risultata totalmente infondata e va rigettata. L'accoglimento di tale domanda avrebbe richiesto, infatti, la prova, sia pure in via presuntiva, della esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali poter desumere in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità; l'esistenza di un concreto pregiudizio economicamente valutabile.

Nel caso di specie, invece, l'attore non ha fornito in alcun modo tale prova, né avrebbe mai potuto farlo, essendo il risultato dalle elezioni un evento del tutto aleatorio e certamente non prevedibile a priori, e pertanto non rientrante tra quegli elementi oggettivi da cui poter presumere in termini di certezza o elevata probabilità, e non di non di mera potenzialità, il verificarsi di un pregiudizio economico da mancato futuro guadagno (lucro cessante per i mancati introiti che gli sarebbero derivati dallo stipendio di Sindaco),

F5) Va, infine, ugualmente rigettata la domanda dell'attore di risarcimento del danno per spese elettorali non avendo questi documentalmente provato di aver effettuato alcun esborso a tale titolo, nè potendosi comunque con figurare in astratto, sotto il profilo logico-giuridico, alcun nesso di causalità tra le condotte dei notai convenuti e tali pretese ed indimostrate spese di natura elettorale che l'attore asserisce di aver sostenuto.

F6) I convenuti notai vanno quindi condannati, in solido nei confronti del danneggiato ed al 50 % ciascuno nei loro rapporti interni, al pagamento in favore dell'attore, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 52.655,60, oltre rivalutazione monetaria secondo indice Istat foì senza tabacchi ed interessi legali al tasso codicistico sulla somma annualmente rivalutata, dal 09.02.2005 (data di proposizione della domanda giudiziale) al saldo.

In merito alla sussistenza della copertura assicurativa del **NOTAIO** per i fatti di cui è causa, assicurata per il 70 % del rischio dalla **COMPAGNIA ASSICURAZIONI SRL** e per il restante 30% da **ASSICURAZIONE SPA** e **ASSICURAZIONE ALFA** nella misura del 15 % ciascuna, nonché per la esistenza di una franchigia fissa a carico dell'assicurato pari a vecchie lire 50.000.000 corrispondenti ad attuali € 25.822,84,

si fa espresso rinvio a quanto già esposto nella prima parte della motivazione dedicata alle questioni preliminari.

Ne consegue che, in accoglimento della relativa domanda di manleva, la **Società srl** va condannata a rimborsare al proprio assicurato, **NOTAIO** la somma, eccedente la predetta franchigia di € 25.822,84 ed entro i limiti del 70 % di detta eccedenza, che dal **NOTAIO** sarà eventualmente versata all'attore in virtù della presente sentenza a titolo di condanna al risarcimento dei danni ed alle spese di giudizio.

L'**ASSICURAZIONE SPA** e l'**ASSICURAZIONE BETA**, coassicuratrici, in accoglimento della relativa domanda di manleva, vanno condannate ciascuna a rimborsare al proprio assicurato, **NOTAIO** la somma, eccedente la predetta franchigia di € 25.822,84 ed entro i limiti del 15 % di detta eccedenza, che dal **NOTAIO** sarà versata all'attore in virtù della presente sentenza a titolo di condanna al risarcimento dei danni ed alle spese di giudizio.

Stante la pacifica copertura assicurativa assicurata all'altro convenuto **NOTAIO CAIO** dall' **ASSICURAZIONE BETA**, in accoglimento della relativa domanda di manleva tale compagnia di assicurazioni va condannata a rimborsare a **NOTAIO CAIO** la somma che questi verserà all'attore in virtù della presente sentenza a titolo di condanna al risarcimento dei danni ed alle spese di giudizio.

Poiché solo due delle domande proposte dall'attore sono state accolte, e per importi notevolmente inferiori a quelli richiesti, ricorrono giusti motivi per compensare per la metà le spese processuali sostenute dall'attore che per l'altra metà si pongono a carico delle parti convenute in solido tra loro e si liquidano come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Min. Giustizia n. 140 del 20.07.2012 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (dal 23.08.2012) ex art. 41, tenuto conto dell'effettivo valore della causa determinato in base all'ammontare della condanna e non alla somma domandata (art. 5 comma. 1., scaglione da Ci. 50.001,00 sino ad e 100.000,00), ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi tenuto conto dei criteri valutativi di cui all'ad, 4 commi 2 e 3 del detto Decreto Min. Giust..

Ricorrono giustificati motivi, per la tipologia assicurativa del rapporto che lega dette parti e la natura delle questioni sollevate inerenti tale rapporto, per compensare le spese di giudizio tra **NOTAIO** e **NOTAIO CAIO** le proprie compagnie assicuratrici chiamate in causa o convenute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.) **Dichiara la responsabilità dei convenuti, NOTAIO e NOTAIO CAIO, nella misura del 50 % ciascuno nei loro rapporti interni, per i danni derivati all'attore dai fatti di cui è causa;**

-2) **Per l'effetto condanna, NOTAIO e NOTAIO CAIO, in solido tra loro, al pagamento in favore di ATTORE della complessiva somma di € 52.655,60, oltre rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT FOI senza tabacchi ed interessi legali al tasso codicistico sulla somma annualmente rivalutata, dal 09.05.2005 al saldo;**

3) Rigetta le altre domande risarcitorie proposte da **CONVENUTO** nei confronti di **NOTAIO** e **NOTAIO CAIO**

4) Compensa per la metà le spese processuali tra gli attori ed i convenuti e, per l'effetto, condanna **NOTAIO** e **NOTAIO CAIO**, in solido tra loro, al pagamento in favore degli avv.ti (OMISSIS), dichiaratisi anticipatavi dell'attore, della restante metà che liquida, limitatamente a tale 50 %, in complessivi € 4.382,00, di cui € 632,00 per spese vive ed € 3.750,00 per compensi professionali di avvocato, oltre iva e cpa;

5) Condanna la **Società srl** a rimborsare a **NOTAIO** la somma, eccedente la franchigia di € 25.822,84 ed entro i limiti del 15% di detta eccedenza, che dal **NOTAIO** sarà versata all'attore in ottemperanza dei capi 2) e 4) del presente dispositivo di sentenza;

6) Condanna ciascuna di dette compagnie **ASSICURAZIONE ALFA** e **ASSICURAZIONI SPA** a rimborsare **NOTAIO** la somma, eccedente la franchigia di € 25.822,84 ed entro i limiti del 15 % di detta eccedenza ciascuna, che dal **NOTAIO** sarà versata all'attore in ottemperanza dei capi 2) e 4) del presente dispositivo di sentenza ;

7) Condanna **ASSICURAZIONI BETA** a rimborsare all'**ATTORE** la somma che questi verserà all'attore in ottemperanza dei capi 2) e 4) del presente dispositivo di sentenza;

8) Compensa le spese di lite tra **NOTAIO** e **NOTAIO CAIO** le proprie compagnie assicuratrici chiamate in causa o convenute,

Napoli, 26.11.2012

Il Giudice monocratico
Dott. Paolo Mariani

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*